



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SAN DOMENICO SAVIO"

Via Gionti n. 11 – 80040 TERZIGNO (NA) Tel. 081/8271941

naee18700g@istruzione.it naee18700g@pec.istruzione.it C.F84005670637

www.scuolaprimariaterzigno.edu.it

Terzigno, 09/09/2022

Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai genitori
All' Albo
Al sito WEB

**Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 28 Costituzione

Visto l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001

Visto il D.lgs. 150/2009

Visto l'art. 2048 del codice civile

Visto l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva
Visto il D. lgs 297/94 art. 328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti)

Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

VISTA la Nota MIUR, prot.1998 del 19/08/22, Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023;

VISTA la Nota MIUR, prot.1199 del 28/08/2022, Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica

RENDE NOTO

al personale docente, non docente, ai genitori e agli alunni, il Regolamento mediante:

- ✓ affissione al sito WEB della scuola;
- ✓ consegna di una copia del regolamento a tutti i plessi;
- ✓ informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe prevalente per la scuola dell'Infanzia e la scuola primaria.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Il personale docente, il personale Ata e il Dirigente scolastico, ciascuno per le proprie competenze, ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui permangono a scuola. Secondo ricorrente giurisprudenza l'obbligo perdura dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), e comprende il periodo destinato alla ricreazione.

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Digs 165/01).

- Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
- Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94
- Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09 e successivo 2016/18.

La Corte di Cassazione - sez. III n. 1623 del 19.02.94 - ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e da una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

- 1) La vigilanza sugli alunni - come stabilito dal Contratto della Scuola - è garantita dagli insegnanti in servizio.
- 2) Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti)- "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui il docente li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
- 3) Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 Norme di servizio

- 1) Ogni docente in servizio alla prima ora è presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- 2) Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e -per la durata delle sue lezioni - non li lascia mai soli.
- 3) L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- 4) Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso gli alunni sono affidati al collaboratore scolastico che provvede alla loro sorveglianza.
- 5) Gli insegnanti - nelle ore di contemporanea prestazione di servizio - sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- 6) La vigilanza sui minori diversamente abili particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che - in caso di bisogno - sono coadiuvati da un collaboratore scolastico.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

- 1) La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:
- 2) Sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve;
- 3) Sostituzione da parte di docenti che risultano privi di alunni per qualsiasi ragione;
- 4) Sostituzione ad opera del docente con ore di contemporanea prestazione di servizio adottando il seguente ordine - docenti della stessa classe/sezione, altri docenti (ove possibile si segue il criterio della rotazione);
- 5) Sostituzione da parte del docente di sostegno in caso di alunno disabile assente;
- 6) Sostituzione - in caso di emergenza - da parte del docente curricolare quando in classe è presente il docente di sostegno con alunno diversamente abile;
- 7) In situazioni di eccezionalità si provvede alla collocazione degli alunni in altre classi secondo il criterio della classe parallela, della classe viciniore e tenendo presente la capienza delle aule;
- 8) Il personale incaricato a disporre la sostituzione dei docenti assenti è il docente fiduciario di plesso che, all'inizio delle lezioni, deve accertarsi presso gli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze.
- 9) In caso di mancata comunicazione del ritardo o dell'assenza, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 Malesseri/infortuni

- 1) In caso di malessere sopraggiunto o di infortunio di alunno/a, il personale presente richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso; contestualmente provvede ad avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente ai servizi sanitari d'emergenza (num. tel. 118).
- 2) In caso d'infortunio di un alunno/a, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una sintetica relazione sull'accaduto - da consegnare all'ufficio di segreteria - che indica:
 - ✓ le generalità dell'alunno, sede e classe;
 - ✓ la dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - ✓ i nominativi di eventuali testimoni o la presenza dell'insegnante;
 - ✓ eventuale soccorso prestato e conseguenze riportate.
- 3) In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
- 4) In caso di attività esposte a rischio specifico il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
- 5) In caso di incidenti o malori di una certa gravità viene valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, e di avvisare subito il 118. Nel caso in cui l'alunno/a debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, è accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.
- 6) In particolare: in caso di infortunio - durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza - il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza avverte tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che siano attivate le procedure previste per l'espletamento delle opportune pratiche.
- 7) È necessario redigere la relazione anche nel caso di incidenti lievi o di episodi incerti. Ciò per evitare che - in caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati - l'assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 Vigilanza sugli alunni e cambio ora

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e

Dirigente. Si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza. Ai sensi dell'art. 2047 Codice Civile (di seguito c.c.) "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza... Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante quindi non è responsabile solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cassazione, sezione III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Si sottolinea, comunque, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c. e quella del precettore, art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche dalla colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cassazione, sezione III, 21. 9. 2000, n. 12501). L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sezione III, n. 1623 del 19. 2. 1994). Spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (art. 25 D.lgv 165/2001) e un'attività di custodia (art. 2043 e 2051 Codice Civile) per cui è di sua competenza attivare provvedimenti volti a far approvare un regolamento di Vigilanza dall'Organo Collegiale competente, il Consiglio di Istituto, previsto dal D.lgv 297/1994 art. 10.

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario che staziona lungo i corridoi. I docenti non in servizio agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione. Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente devono effettuare il cambio nel minor tempo possibile.

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Agli alunni non è consentito uscire dall'aula durante il cambio dei docenti.

Art. 6 Uscite alunni

Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di pause didattiche ogni due ore e trenta.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di sanzione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Art. 7 Modalità di uscita

Per le uscite anticipate prima del termine delle lezioni sia antimeridiane sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di una persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato. Il genitore o la persona delegata devono obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e affidano l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto.

In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, da eventuali affidatari o da persone formalmente delegate. In caso di delega il genitore/l'affidatario/a deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate utilizzando il modulo fornito dalla scuola e autorizzato dal

Dirigente scolastico.

- b) L'assistente e l'autista dello scuolabus comunale (eventualmente presenti) sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone della scuola.
- c) In caso di delega, il personale presente verifica che la persona che preleva l'allievo/a corrisponde alla persona i cui dati sono depositati in segreteria e sono in possesso dell'insegnante di classe. In nessun caso l'allievo/a può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario/a o di un suo delegato, al momento dell'uscita dell'alunno/a dalla scuola - trascorsi inutilmente ragionevoli tempi di attesa e rimasti senza risposta i tentativi di comunicazione telefonica con i genitori - contattano la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.
- e) In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle uscite o dalle visite d'istruzione l'alunno/a deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Art. 8 Vigilanza temporanea

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola che provvede alla temporanea vigilanza dell'alunno/a.

Art. 9 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 10 Spostamento alunni

Gli alunni che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza negli spazi comuni è affidata all'insegnante e quando possibile a un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in spazi pertinenti o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 12 Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo giustificate dal genitore sono annotate sul registro di classe dal docente presente.

Nessun allievo/a può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore, autorizzata e annotata nel Registro di classe.

Art. 13 Accompagnamento genitori

È fatto assoluto divieto ai genitori o a altri accompagnatori degli alunni di accedere all'edificio scolastico all'entrata e all'uscita o durante le lezioni.

I docenti e i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni dal momento dell'ingresso a scuola fino all'ingresso in aula.

Art. 14 Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il docente di classe avvisa e convoca per iscritto la famiglia dell'alunno/a. In caso di inottemperanza all'invito il docente ne dà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Art.16 Mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occupano della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Le classi/sezioni, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

Art. 17 Criteri di valutazione sulla regolamentazione uscita

-**Viabilità e traffico:** I docenti che intendono usufruire degli spazi scolastici destinati al parcheggio – al fine di garantire l'incolumità degli alunni - sono tenuti all'ingresso almeno quindici minuti prima dell'inizio delle lezioni e quindici minuti dopo il termine delle lezioni.

-**Controllo del territorio:** presenza di Polizia Municipale.

Art. 18. Comportamenti da seguire durante le lezioni e norme di comportamento da assumere in caso di insorgenza di sintomi da infezione Sars-coV-2 tra gli alunni

Il personale dell'Istituto deve attenersi a quanto disposto:

- Dall'atto del Ministero dell'Istruzione, dipartimento risorse umane, finanziarie e strumentali del 28.08.2022, "trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023";
- Dal "vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023".

Dalle misure di mitigazione e controllo che, così come indicato dall'ISS, potranno essere implementate e rimodulate in base alla valutazione del rischio e all'andamento della curva epidemiologica.

Per quanto non specificato si rimanda al regolamento interno d'Istituto.

Dirigente scolastico
Dot.ssa Emilia Marone
Emilia Marone